

- sarà pubblicato sul sito internet www.empulia.it, dalla data di adozione per dieci giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Francesco Matarrese

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 15 dicembre 2014, n. 420

PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 3 "Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi". Proponente: Lombardi Vittoria. Comune di San marco in Lamis. Valutazione di Incidenza. ID_5047

L'anno 2014 addì 15 del mese di dicembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio V.I.A. e Vinca, ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2264/2010;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 23 (*progetti finanziati con fondi strutturali*) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": **1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;**

PREMESSO che:

con nota acquisita al prot. AOO_089/19/08/2014 n. 8173, la proponente in indirizzo presentava istanza volta all'espressione del parere relativo all'oggetto senza tuttavia allegare la documentazione prevista dalla D.G.R. 304/2006;

con successiva nota trasmessa dal Dott. For. Luigi Lupo, in qualità di tecnico incaricato, a mezzo PEC in data 11/09/2014 e acquisita al prot. AOO_089/16/09/2014 n. 7993 veniva trasmessa la documentazione prevista dalla D.G.R. 304/2006 (livello I, *screening*);

la medesima documentazione veniva ritrasmessa dal Settore Urbanistica - Ufficio Paesaggio del Comune di San Marco in Lamis con nota prot. 12721 del 08/10/2014, acquisita al prot. AOO_089/14/10/2014 n. 9156, cui era allegato il parere relativo a quanto previsto dall'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. e reso ai sensi dell'art. 9 della L.r. 19/2013;

con nota prot. AOO_089/30/10/2014 n. 10037, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche V.I.A. e V.A.S., a seguito di un'analisi preliminare della documentazione trasmessa, rilevando che l'area interessata dagli interventi era interamente ricompresa nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano invitava la proponente a trasmettere, dandone tempestivo riscontro all'Ufficio scrivente, con ogni consentita celerità e qualora non già ottemperato, la documentazione necessaria al predetto Ente Parco al fine di consentire l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. e la conseguente conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio scrivente;

con nota prot. n. 6324 del 26/11/2013, acquisita al prot. AOO_089/09/12/2014 n. 12087, l'Ente Parco nazionale del Gargano ritrasmetteva a mezzo PEC il proprio parere relativo all'intervento in oggetto reso con nota prot. n. 615 del 07/02/2013. In tale nota, l'Ente parco esprimeva "*parere non favorevole, alla realizzazione del viale parafulco, in quanto nel Piano Antincendio approvato dall'Ente Parco con Delibera Presidenziale n. 9 del 26/02/2009 e dal Ministero dell'Ambiente con Decreto 28.12.2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21/01/2010 ed incluso nel Piano AIB della Regione Puglia, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 674 del 11/04/2012 e pubblicato sul BURP n. 59 del 23-04-2012, sono evidenziati gli impatti e la scarsa efficacia dei viali parafulco*"

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "*screening*"

Descrizione degli interventi

Sulla scorta della documentazione pervenuta, gli interventi sono così descritti:

1. bonifica del bosco percorso da incendio consistente nel taglio raso degli individui morti o irrimediabilmente compromessi, su una superficie di circa 25,00 Ha
2. ripristino di stradello di servizio (m 700);
3. realizzazione e posa in opera di 1.800 m di chiudende a protezione delle aree oggetto dell'intervento di asportazione della copertura arborea morta;
4. realizzazione e posa in opera di 19 scalandrini, per l'accesso ai terreni recintati;
5. realizzazione e posa in opera di 19 tabelle monitorie (divieto di pascolo);
6. realizzazione e posa in opera di 2 cancelli in ferro per regolamentare la viabilità forestale;
7. realizzazione di 18.000 mq di fasce parafulco verde attive

Descrizione del sito di intervento

Le aree di intervento, percorse dal fuoco nell'anno 2008, sono individuate dalle particelle catastali 1, 2, 3, 8, 9, 22 e 23 del foglio 72 del Comune di San Marco in Lamis e sono estese su ha 29,37. Tali aree sono interamente ricomprese nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano, hanno al loro interno alcune aree definite dal vigente PAI quali aree a pericolosità geomorfologica PG2 e PG3 rientrano nel SIC "Monte Calvo - Piana di Montenero" caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly¹, dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

1 <http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggfg/frfoggia/fr026fg.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee ()* **80%**

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi:

Uccelli: *Emberiza cia*; *Oenanthe hispanica*; *Monticola solitarius*; *Emberiza*; *Tyto alba*; *Alauda arvensis*; *Melanocorypha*; *Lullula arborea*; *Lanius minor*; *Caprimulgus*; *Sylvia conspicillata*; *Anthus campestris*; *Athene noctua*.

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*

Pesci: *Invertebrati*:

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II

Stipa austroitalica

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P delle aree di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "B" e "C";
- ATD vincolo idrogeologico
- ATD "bosco" e "bosco buffer";

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Geositi (100 m): campi di doline;
- UCP - Doline;
- UCP - Grotte (100 m);
- UCP - versanti pendenza 20%

6.1.2 - Componenti idrologiche

- Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;
- UCP - pascoli naturali;
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m)

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Monte Calvo - Piana di Montenero")

Ambito di paesaggio: Gargano

Figura territoriale: L'altopiano carsico

considerato che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

- il Parco nazionale del Gargano, la Provincia di Foggia e il Comune di San Marco in Lamis, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Monte Calvo - Piana di Montenero", cod. IT9110026 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle imposte dall'Ente Parco nazionale del Gargano (2, 3, 13 e 17):

1. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
2. divieto di realizzazione dei viali parafulmine;
3. assicurare l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
4. devono essere tutelati gli alberi di dimensioni e struttura sufficiente a rappresentare potenziali siti di nidificazione (rapaci diurni e notturni, picidi, passeriformi forestali legati ad habitat maturi) e alimentazione così come gli alberi deperienti e morti in piedi che assolvono la funzione di supporto all'avifauna ed alla fauna di piccoli mammiferi;
5. divieto alla rimozione di alberi con cavità;
6. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
7. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
8. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;

9. per favorire la mescolanza è necessario preservare dal taglio tutte le altre specie arboree secondarie presenti con particolare riferimento alle specie fruttifere;
10. al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);
11. nel caso si debbano eseguire interventi sulle specie arbustive costituenti il sottobosco, le stesse devono essere potate in modo da contenerle e non eliminarle in quanto la vegetazione del sottobosco crea un microclima tale da permettere un buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio, oltre ad essere un ritardante in caso di incendio;
12. rilascio dell'edera sui tronchi, ove presente, in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;
13. l'asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza, ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per l'effetto del passaggio di mezzi meccanici;
14. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
15. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;
16. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della

Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;

17. i cancelli previsti devono essere realizzati in legno di castagno e non in ferro (D.P.R. 05.06/95 art. 3 lettera l) rispettando le tipologie tradizionali del luogo;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto presentato nell'ambito della Misura 226 *"Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi"* Azione 3 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le pre-

scrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente Sig.ra Vittoria Lombardi;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Parco nazionale del Gargano, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. del gargano), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Provincia di Foggia, al Comune di San Marco in Lamis e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 dicembre 2014, n. 454

L.R. 12/13 integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali). Modalità di presentazione delle polizze fidejussorie. Modifiche alla d.d. 326/13

Il giorno 29/12/2014, in Modugno (BA), presso la sede della Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, Antonello Antonicelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio, adotta il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Decreto legislativo luogotenenziale 27